

LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2017, N. 1

**Disposizioni in materia di finanziamento
del Consiglio regionale¹**

Art. 1 (Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni)

1. *(omissis)*²

Art. 2 (Disinvestimento delle somme del Consiglio regionale impiegate in strumenti finanziari)

1. Al fine di ricondurre ogni gestione finanziaria nell'ambito del bilancio e di restituire al bilancio regionale le somme già trasferite al Consiglio regionale e non utilizzate per spese di funzionamento del medesimo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone, sentita la Giunta regionale, un programma pluriennale di disinvestimento delle somme impiegate in tali strumenti finanziari.

2. Le somme disinvestite vengono trasferite al bilancio regionale. Sulla base del programma di cui al comma 1 vengono apportate al bilancio regionale le conseguenti variazioni.

¹ In B.U. 28 febbraio 2017, n. 9 – Suppl. n. 3.

² Sostituisce il comma 2 dell'art. 16 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.